



PROTOCOLLO DI INTESA

AVENTE AD OGGETTO IL DECENTRAMENTO DI OPERAZIONI DI
ANAGRAFE SANITARIA PER I CITTADINI DEL COMUNE DI
TRENTO – PERIODO 1.1.2021 – 31.12.2022

Premesso che:

- in data 31.12.2020 si è concluso il rapporto di collaborazione in essere da alcuni anni tra Comune di Trento e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari finalizzato alla realizzazione del progetto di decentramento di operazioni di anagrafe sanitaria per i cittadini del Comune di Trento, da ultimo approvato con deliberazione di Giunta comunale di data 20 ottobre 2015 n. 179;

- nel corso dell'ultimo quinquennio è stata confermata sia la valutazione positiva del consolidato e proficuo rapporto di collaborazione tra Comune e APSS che il gradimento della popolazione residente nel Comune di Trento di avvalersi degli sportelli periferici degli uffici comunali per l'effettuazione di operazioni anagrafe sanitaria

tra

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (di seguito APSS)
con sede legale in Trento, Via Degasperi 79, P.I. e C. F. 01429410226,
rappresentata dal -----

e

Comune di Trento (di seguito Comune) con sede legale in Trento, Via belenzani 19., CF e P.IVA 00355870221, rappresentato dal -----
si stipula e conviene quanto segue

Art. 1-Finalità

1. Il presente Protocollo disciplina il rapporto di collaborazione tra APSS

ed Comune finalizzato a :

- a) facilitare l'accesso dei cittadini del Comune di Trento ed in particolare di quelli residenti nelle Circoscrizioni più distanti dal Servizio Territoriale – ambito Centro Nord, alle operazioni connesse alla gestione dell'anagrafe sanitaria, specificate al successivo articolo 2 ed offrire in tal modo una più capillare rete di punti funzionali ed informativi presso i quali poter effettuare dette operazioni, coerentemente al principio di sussidiarietà verticale in virtù del quale per poter operare in funzione del perseguimento delle finalità di tutela del diritto alla salute dei cittadini, il servizio deve essere strutturato come servizio il più vicino al cittadino.
- b) concorrere alla riduzione della mobilità di persone e mezzi all'interno della cerchia urbana per l'esecuzione di operazioni di tipo amministrativo;
- c) cooperare allo sviluppo e diffusione di servizi compatibili integrati, mediante l'utilizzo delle reti periferiche di sportelli già esistenti quali gli uffici circoscrizionali comunali.

Art. 2 - Operazioni anagrafe sanitaria

1. Le operazioni di anagrafe sanitaria eseguibili dal Comune riguardano:

- a) visualizzazione disponibilità ed orari medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (di seguito medici di fiducia);
- b) operazioni inerenti alle variazioni di scelta del medico di fiducia da parte dei cittadini residenti nel Comune ;

c) operazioni inerenti alle variazioni di scelta del medico di fiducia da parte dei cittadini che immigrano nel Comune di Trento provenienti da altri Comuni della Provincia Autonoma di Trento (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta);

d) aggiornamento dati di residenza e domicilio dei cittadini;

e) rilascio duplicato della Salus card (tessera di assistenza Servizio Sanitario Provinciale o documento analogo);

2. Le operazioni di cui al punto 1. possono essere richieste dal cittadino anche direttamente al Comune rivolgendosi agli uffici circoscrizionali dislocati sul proprio territorio o agli uffici anagrafici della sede di Piazza di Fiera, 17. Lo svolgimento delle medesime prestazioni è parimenti assicurato dall'APSS tramite la struttura preposta.

3. Il Comune provvede allo svolgimento delle operazioni di cui al punto 1. mediante il personale degli uffici circoscrizionali e degli uffici anagrafici della sede di Piazza di Fiera, preventivamente formato a cura e spese dell'APSS.

Art. 3 -Modalità tecniche di svolgimento operazioni anagrafe sanitaria

1. Le parti effettuano, congiuntamente e annualmente, un riscontro del grado di attuazione del protocollo e dei risultati conseguiti in rapporto alle finalità e agli obiettivi prefissi.

2. A seguito di detto riscontro possono eventualmente essere definiti i contenuti delle modifiche per migliorare ed affinare le prestazioni in relazione alla concreta attuazione di quanto concordato mediante corrispondenza d'intesa fra le parti.

Art. 4 -Flussi informativi

1. Il Comune invia all'APSS entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento le variazioni anagrafiche intervenute nel mese precedente mediante flussi informatici provvisori contraddistinti da apposita denominazione e seguiti dal consueto flusso definitivo.

ART. 5 - Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna, sulla base di quanto anche concordato con le specifiche tecniche ed operative di cui all'articolo 3, a:
 - a) svolgere le operazioni di anagrafe sanitaria indicate all'articolo 2 con proprio personale presso gli Uffici circoscrizionali e gli uffici anagrafici della sede di piazza di Fiera, in conformità alle indicazioni fornite dall'Apss anche al fine di assicurare un servizio coordinato e omogeneo con quello offerto direttamente dall'APSS mediante i propri sportelli;
 - b) pubblicizzare tramite i propri strumenti informativi le attività indicate all'articolo 2 e oggetto del presente Protocollo ed in particolare la possibilità di svolgere dette operazioni di anagrafe sanitaria presso gli uffici circoscrizionali dislocati sul territorio del Comune di Trento e presso la sede di piazza di Fiera, oltre che presso gli uffici preposti dell'APSS;
 - c) assumere a proprio carico :
 - i costi hardware e software di base (personal computer, stampanti, programmi informatici di base)
 - i costi di connessione con la linea TELPAT.

Art. 6 -Impegni dell'APSS

L'APSS si impegna a:

- a) curare tutte le attività finalizzate all'interconnessione tra Azienda e Comune ai relativi programmi di gestione per il regolare svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 2;
- b) assicurare, con oneri finanziari a proprio carico, come precisato all'articolo 3, la formazione e l'aggiornamento del personale comunale addetto presso gli uffici circoscrizionali e presso la sede di piazza di Fiera al fine in particolare di assicurare omogeneità di prestazioni con gli uffici dell'azienda, che continuano a fornirli come attualmente;
- c) corrispondere al Comune, a fronte delle spese che tale Ente deve sostenere per lo svolgimento delle operazioni indicate all'articolo 2 l'importo annuo spettante determinato ai sensi degli articoli 7 e 8.

Art. 7 -Determinazione corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo dovuto dall'APSS al Comune per l'espletamento delle attività di cui al presente protocollo, per il periodo di vigenza del presente protocollo, è determinato dalle seguenti voci di costo:

Voce 1:costi del personale, calcolati in base al volume annuo di operazioni effettuate dagli operatori del Comune, moltiplicato per il corrispettivo unitario di cui al successivo comma 2. L'importo è calcolato e fatturato con periodicità semestrale a consuntivo;

Voce 2:altri costi, calcolati in misura forfetaria, sostenuti dal Comune per collegamenti informatici, manutenzione hardware, attrezzature, gestione amministrativa del personale,

manutenzione ordinaria locali e materiale di consumo
(cancelleria, telefono, altri).

2. Il calcolo dell'importo di cui alla Voce 1 è stabilito come di seguito:
ciascuna operazione di anagrafe sanitaria viene moltiplicata per il tempo unitario standard, espresso in minuti primi e stabilito di comune accordo sulla base dei parametri elencati e concordati con l'APSS, come meglio specificati alla successiva lettera a). Il risultato espresso in tempo viene moltiplicato per il costo unitario del personale come stabilito alla successiva lett. b).

Per maggior chiarezza si precisa che:

- a) il tempo unitario standard è fissato in base al tempo medio di durata di ciascuna operazione anagrafica. Le parti, ai fini della determinazione del corrispettivo per ciascuna operazione di anagrafe sanitaria di cui al precedente art. 2 concordano che per semplificazione si considera il tempo unitario standard delle operazioni più frequenti e classiche quali la tipologia variazione di scelta medica e la tipologia aggiornamento dati. Tali tempi unitari standard, sulla base dell'esperienza già maturata, sono determinati:

1. variazione di scelta medica 10 (dieci) minuti
2. aggiornamento dati 5 (cinque) minuti

- b) per la determinazione del costo orario del personale, da comunicare all'APSS entro il mese di marzo di ogni anno, viene preso a riferimento il costo orario onnicomprensivo della figura professionale di assistente amministrativo-contabile, livello C base – come

comunicato dal Servizio Personale competente per il Comune di Trento e relativo all'anno di riferimento del presente Protocollo.

3. L'importo di cui alla Voce 2 è fissato in via forfetaria per la durata dell'accordo in Euro 21.000,00 (iva esclusa).

Art. 8 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto dall'APSS al Comune, calcolato sulla base dei parametri stabiliti all'articolo 7, è corrisposto al Comune in due rate semestrali posticipate con le modalità di cui ai seguenti commi.
2. L'APSS trasmette al Comune entro il mese successivo al semestre di riferimento i dati relativi alle operazioni effettuate suddivisi per tipo di operazione (scelta medico – variazioni).
3. Sulla base dei dati inviati il Comune effettua il calcolo del corrispettivo dovuto dall'APSS, relativamente alla Voce 1, come meglio specificato al comma 2 dell'articolo 7.
4. L'importo complessivo semestrale derivante dalla somma dell'importo di cui alla Voce 1 e dell'importo di cui alla Voce 2 (50% dell'importo annuo) deve essere versato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.
5. Agli importi di cui al presente articolo è applicata l'I.V.A. nella misura di legge.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. APSS e Comune, nell'ambito delle rispettive competenze e attività, si impegnano a conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice privacy" come novellato dal

Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (c.d. "Codice Privacy). Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali.

2. APSS e Comune dichiarano che i dati personali raccolti in relazione al presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità di stipula e gestione amministrativa dello stesso .

3. Le parti si impegnano a definire con separato atto i rispettivi ruoli e impegni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle prestazioni oggetto del presente protocollo

Art. 10 - Durata

1. Il presente Protocollo decorre dal 1.1.2021 e ha scadenza il 31.12 2022.
2. L' eventuale proposta di rinnovo, di durata pari o inferiore rispetto alla scadenza di cui al comma 1, è presentata dall'APSS al Comune almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera trasmessa a mezzo interoperabilità Pi Tre o posta elettronica certificata.
3. La valutazione della proposta tiene conto dei risultati raggiunti, della permanenza della possibilità tecnica e delle condizioni per continuare il rapporto collaborativo tra Comune ed APSS.

Art 11 - Referenti organizzativi

1. Ai sensi dell'articolo 49 comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, si indica il Dirigente del Servizio Servizi demografici e decentramento quale responsabile dell'esecuzione del presente protocollo d'intesa per il Comune. E' interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente accordo.

2. Il Dirigente del Servizio Amministrazione Territoriale è indicato quale responsabile dell'esecuzione del presente protocollo per l'APSS
3. Le parti sono reciprocamente tenute a rivolgersi esclusivamente ai predetti responsabili ed ai collaboratori dai medesimi incaricati.

Art. 12 – Imposta di bollo

Le parti concordano che l'imposta di bollo è a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, li

COMUNE DI TRENTO

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI